

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2024/505 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 febbraio 2024

che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, le disposizioni specifiche relative a diritti acquisiti si applicano al riconoscimento di determinate qualifiche professionali rilasciate in Romania a infermieri responsabili dell'assistenza generale.
- (2) Gli infermieri responsabili dell'assistenza generale la cui formazione non soddisfaceva i requisiti minimi a norma della direttiva 2005/36/CE ed era iniziata prima della data di adesione della Romania all'Unione, possono beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE se soddisfano i requisiti ivi specificati.
- (3) Un certo numero di Stati membri ospitanti hanno riconosciuto le qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, che avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti per beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE ai fini dell'accesso alla stessa professione in tale Stato membro. Tali Stati membri ospitanti hanno applicato a tal fine le norme in materia di riconoscimento previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea oppure il regime generale di cui agli articoli da 10 a 14 di tale direttiva. Tale regime generale è stato applicato sulla base del presupposto che gli infermieri che avevano completato la formazione in Romania potevano beneficiare di tale regime generale allo stesso modo degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che non avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 33 di tale direttiva, cui è fatto riferimento nell'articolo 10, lettera b), di tale direttiva. Al fine di tutelare tali diritti acquisiti e di salvaguardare le legittime aspettative degli infermieri che ne hanno beneficiato, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché rimanga valido ogni siffatto riconoscimento delle qualifiche professionali di infermieri che hanno completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfano i requisiti delle diverse versioni dell'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE, applicabili fino all'entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, al fine di migliorare la chiarezza giuridica e la certezza del diritto con riguardo al fatto che la valutazione a norma degli articoli da 10 a 14 della direttiva 2005/36/CE si debba applicare nel caso in cui le qualifiche di un infermiere non soddisfino i requisiti a norma dell'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE, quale modificato dalla presente direttiva, è opportuno includere uno specifico riferimento a tale articolo modificato nell'articolo 10, lettera b), della direttiva 2005/36/CE.

⁽¹⁾ Parere del 25 ottobre 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 gennaio 2024.

⁽³⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

